



**Ministero della Giustizia**  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione degli Istituti Penali di Trani  
Area Segreteria

**ORDINE DI SERVIZIO N. 29 DEL 20/03/2020**

**OGGETTO:** detenzione domiciliare ex art. 123, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

**Considerato che** l'art. 123, d.l. n. 18/2020, in deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 1, l. 26 novembre 2010, n. 199 e dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020 e fino al 30 giugno 2020, prevede la possibilità di eseguire la pena detentiva, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena;

**Vista** la nota DAP/DGDT 18 marzo 2020, prot. n. m\_dg.GDAP.18/03/2020.0092080.U, recante adempimenti esecutivi relativi al beneficio della detenzione domiciliare;

*si dispone quanto segue:*

1. I detenuti condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, possono presentare istanza di ammissione alla detenzione domiciliare di cui all'art. 123, d.l. n. 18/2020, utilizzando il modello standard allegato al presente ordine di servizio (all. 1) e depositandolo in matricola compilato in ogni sua parte;
2. Al fine di consentire il massimo risultato deflattivo della presenza detentiva nella Casa Circondariale Maschile e nella Casa Reclusione Femminile, il coordinatore della U.O. matricola formerà l'elenco dei detenuti e delle detenute condannati/e a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena.
3. L'elenco di cui al punto 2) sarà consegnato al Capo Area Pedagogica al Comandante, al Vice Comandante, ai Coordinatori CRF e Italia/Blu, affinché provvedano con la massima sollecitudine ad informare in modo capillare la popolazione detenuta circa il contenuto del nuovo decreto, ed in particolare del meccanismo deflattivo di cui all'art. 123, d.l. n. 18/2020;
4. Un congruo numero di modelli di istanza di detenzione domiciliare sia consegnato al Capo Area F.G.P. al Comandante, al Vice Comandante, ai Coordinatori CRF e Italia/Blu, ed alla Sorveglianza Generale, affinché possano consegnarlo ai detenuti richiedenti;
5. L'Ufficio matricola, prima che si dia corso agli adempimenti previsti dall'art. 123, d.l. n. 18/2020 (es. sopralluogo per la sussistenza ed idoneità del domicilio dichiarato dal detenuto che richiede la misura alternativa), dovrà verificare che coloro i quali richiedano la detenzione domiciliare non rientrino tra le categorie cui è inibito l'accesso alla misura alternativa in questione, ai sensi dell'art. 123, comma 1, lett. a)-f), e cioè:
  - a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;



**Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**  
**Direzione degli Istituti Penali di Trani**  
**Area Segreteria**

- b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
  - c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
  - d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
  - e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;
  - f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
6. La verifica delle categorie previste al punto 5), lett. a), b), c), d), del presente ordine di servizio sarà effettuata dall'Ufficio Matricola;
7. La verifica della categoria prevista al punto 5), lett. e), del presente ordine di servizio sarà effettuata dall'Ufficio Comando;
8. La verifica della categoria prevista al punto 5), lett. f), del presente ordine di servizio sarà effettuata dal personale del NTP, ma solo dopo che il Coordinatore dell'U.O. Matricola abbia escluso che il detenuto richiedente possa rientrare in una delle categorie di cui al punto 5), lett. a), b), c), d), e), del presente ordine di servizio, nel qual caso sottoporrà l'istanza del detenuto al Direttore, affinché sia notificato all'interessato il mancato inoltro della medesima per carenza di uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dall'art. 123, d.l. n. 18/2020;
9. Ove non sia stata riscontrata la presenza degli elementi ostativi di cui al punto che precede, il Coordinatore dell'U.O. Matricola richiederà tempestivamente al NTP territorialmente competente l'effettuazione della verifica della sussistenza e idoneità del domicilio dichiarato dal detenuto nella istanza di detenzione domiciliare, con compilazione e celere restituzione del relativo verbale (all. 2), secondo la seguente competenza:
- a. NTP Trani → domicilio relativo a comuni che ricadono nella competenza territoriale del circondario di Trani;
  - b. Altro NTP → domicilio relativo a comuni che NON ricadono nella competenza territoriale del circondario di Trani.
10. Nel caso di cui al punto 9, lett. a) del presente ordine di servizio, il Coordinatore NTP (o il suo vicario) provvederà tempestivamente ad evadere la richiesta di accertamento, incaricando apposito personale dell'esecuzione del sopralluogo, con la compiuta redazione del verbale di sopralluogo (all. 2), secondo le modalità indicate nella nota 19 marzo 2020 (all. 3), a salvaguardia della tutela psico-fisica del personale operante.
- a. il Coordinatore NTP, non appena entrato in possesso del verbale di sopralluogo, lo trasmetterà tempestivamente a mezzo PEO alla matricola, a meno che il personale incaricato abbia riscontrato presso il domicilio la presenza di occupanti a rischio COVID-19 (es. febbre superiore a 37,5°...), o in quarantena per COVID-19 conclamato, ovvero per isolamento fiduciario. In tale ultima evenienza, il verbale si





**Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**  
**Direzione degli Istituti Penali di Trani**  
**Area Segreteria**

riterrà esitato negativamente per temporanee esigenze di salute pubblica, invitandosi il condannato ad indicare un altro domicilio ritenuto idoneo presso cui effettuare un nuovo accesso domiciliare;

11. Nel caso di cui al punto 9, lett. b) del presente ordine di servizio, il personale dell'Ufficio Matricola invierà tempestivamente la richiesta di accertamento della sussistenza e idoneità del domicilio al NTP competente, allegando per comodità del personale operante una copia del verbale di sopralluogo (all. 2), con preghiera di celere riscontro, stesso mezzo;
12. Non appena in possesso di tutti i riscontri relativi alle categorie di cui al punto 5), lett. a), b), c), d), e), f), il Coordinatore dell'Ufficio matricola verificherà la presenza di tutti i documenti previsti in check list (v. *infra*) e formerà un fascicolo *ad hoc* per ogni richiedente contenente, sottoponendolo al direttore per il vaglio finale, contenente la sottoelencata lista documentale:
  - a. istanza redatta dal detenuto (all. 1);
  - b. copia della posizione giuridica del detenuto richiedente;
  - c. attestazione (all. 4), a firma del direttore o di suo delegato:
    - i. che non sussistono (o che sussistono) le preclusioni di cui al punto 5), lett. a), b), c), d), e);
    - ii. che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena
    - iii. che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo;
  - d. dichiarazione firmata dal detenuto che espressamente acconsente alla attivazione delle procedure di controllo per i condannati con fine pena (anche residuo) superiore ai sei mesi (all. 5);
  - e. verbale di accertamento della sussistenza e idoneità del domicilio (all. 2);
  - f. eventuale relazione di cui all'art. 1, comma 4, l. 26 novembre 2010, n. 199 (documento che può essere omesso, ai sensi dell'art. 123, comma 6, primo periodo, d.l. n. 18/2020.
13. Il coordinatore dell'Ufficio Matricola, una volta raccolta tutta la documentazione di cui al punto 12), predisporrà apposita la lettera di trasmissione cui allegare l'istanza del detenuto ed i documenti correlati, provvedendo alla sua trasmissione previo controllo e firma del direttore o di suo delegato.

Le presenti disposizioni sono valide sia per la Casa Circondariale maschile che per la Casa di Reclusione femminile.

Il presente Ordine di Servizio sia diramato per esatto adempimento:

- al Vice-Direttore;
- al Capo Area Pedagogica;
- al Capo Area Segreteria;
- al Comandante ed al Vice-Comandante del Reparto;
- al Coordinatore N.T.P.;
- al Coordinatore U.O. Matricola;
- al Coordinatore U.O. Comando-Servizi;
- al Coordinatore della sorveglianza generale;



**Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**  
**Direzione degli Istituti Penali di Trani**  
**Area Segreteria**

- ai Coordinatori delle sezioni detentive della C.C. maschile ed al Coordinatore della C.R.F.;
- Copia del presente Ordine di servizio (unitamente alla documentazione allegata) sia trasmessa altresì:
- ai Signori Magistrati di Sorveglianza competenti per gli Istituti Penali di Trani;
  - al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati del Foro di Trani;
  - al Presidente della Camera Penale di Trani;
  - al Signor Provveditore Regionale per la Puglia e la Basilicata.

Il Direttore  
Dott. Giuseppe ALTOMARE

**Indice degli allegati**

- All. 1) → modello di domanda di detenzione domiciliare;
- All. 2) → verbale di accertamento della sussistenza e dell'idoneità del domicilio;
- All. 3) → nota 19 marzo 2020 circa le modalità operative di esecuzione dell'accesso domiciliare per la compilazione del verbale di accertamento della sussistenza e dell'idoneità del domicilio;
- All. 4) → modello di attestazione del direttore;
- All. 5) → modello di dichiarazione a firma dal detenuto di consenso all'attivazione delle procedure di controllo per i condannati con fine pena (anche residuo) superiore ai sei mesi.

**N.B.** Al momento si fornisce il solo allegato 1). I restanti allegati saranno prodotti nel più breve tempo possibile.

**UFFICIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_**

**ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE  
EX ART. 123 D.L. N. 18/2020**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, attualmente detenuto presso \_\_\_\_\_, condanato alla pena di anni \_\_\_\_\_ e mesi \_\_\_\_\_ di reclusione, e multa pari ad Euro \_\_\_\_\_, in esecuzione del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di \_\_\_\_\_, proc. n. \_\_\_\_\_, con fine pena fissato al \_\_\_\_\_ (salvi effetti dell'accoglimento di istanze di liberazione anticipata).

**CHIEDE**

**Ai sensi dell'art. 123 del D.L. n. 18/2020**

che la S.V. voglia disporre che l'esecuzione della pena residua a carico dello scrivente possa essere eseguita presso il mio domicilio sito in \_\_\_\_\_, alla Via/Vico/Viale/Piazza/Largo \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ dichiarando a tal fine di eleggervi domicilio.

In relazione a detta procedura nomino quale difensore di fiducia l'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_.

A tal fine dichiara:

- Di accettare le eventuali procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici disponibili.
- Di avere ed eleggere domicilio al seguente indirizzo: Città \_\_\_\_\_, alla Via/Vico/Viale/Piazza/Largo \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

---

.....  
.....  
*(luogo e data)*

*(firma)*  
\_\_\_\_\_